

CISL UIL
CONFINDUSTRIA CONFAPI
CONFARTIGIANATO CNA CASA FEDERCLAAI
Regionali del VENETO

**REGOLAMENTO ELETTORALE per l'elezione dei delegati che compongono l'assemblea di
Solidarietà Veneto – Fondo Pensione**

Il presente regolamento, sottoscritto dalle Parti Istitutive, indica le norme e le procedure per l'elezione dei delegati che compongono l'Assemblea del Fondo nel numero e con le modalità stabilite dallo Statuto del Fondo.

A. Norme generali

Art. 1 – Fase elettorale

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione del Fondo invita le Parti Istitutive ad indire le elezioni dando così avvio alle procedure per il rinnovo dell'Assemblea (cosiddetta fase elettorale) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto.

Verranno eletti 200 componenti, dei quali 95 in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, 95 in rappresentanza delle imprese e 10 in rappresentanza di lavoratori atipici, artigiani e coltivatori diretti.

Le aziende sono impegnate a dare comunicazione ai lavoratori della scadenza elettorale e ad affiggere alle bacheche la comunicazione inviata dal Fondo.

Art. 2 – Commissione elettorale

Le procedure per il rinnovo dell'Assemblea sono organizzate e coordinate da una Commissione elettorale nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da cinque membri, di cui uno facente capo alla struttura del Fondo, con il compito di:

- predisporre quanto necessario per un corretto e celere svolgimento della fase elettorale;
- individuare la suddivisione del territorio in Collegi elettorali, come indicato all'Art. 3;
- ricevere e verificare la regolarità delle liste e dei candidati;
- definire la modalità di voto (elettronica, cartacea o mista)
- predisporre le schede per le votazioni (elettroniche o cartacee);
- inviare la scheda elettorale (elettronica o cartacea) a ciascun associato;
- determinare la data inizio delle votazioni e la data di fine;
- in caso di voto cartaceo, ricevere le schede votate e procedere allo scrutinio;
- predisporre il verbale finale e darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, alle Parti Istitutive, agli associati presso le Aziende e ai candidati eletti;
- pronunciarsi, con decisione presa a maggioranza, su qualsiasi questione relativa alle operazioni di voto e ai candidati eletti.

La Commissione elettorale potrà allestire uno o più seggi elettorali, anche presso le sedi delle Parti Istitutive o delle aziende, oppure ricevere il voto (se cartaceo) direttamente presso il Fondo, previo invio della scheda elettorale all'indirizzo dell'associato.

La fase elettorale si deve concludere entro 15 giorni dalla scadenza del mandato.

B. Rinnovo delegati in rappresentanza dei lavoratori

Art. 3 – Modalità di voto e Collegi elettorali

L'elezione dei 95 delegati in rappresentanza dei lavoratori dipendenti avviene votando su una o più liste di candidati presentate entro i termini fissati dalla Commissione elettorale, nei limiti presente regolamento.

Il territorio regionale viene suddiviso in Collegi elettorali e ciascun Collegio esprimerà un numero di eletti in proporzione al numero degli associati del Fondo dipendenti da aziende situate nell'ambito territoriale del Collegio stesso.

Art. 4 – Avere diritto al voto e candidati

Hanno diritto di voto, e possono essere eletti, tutti gli associati al Fondo che risultino iscritti a libro soci all'ultima valorizzazione ufficiale disponibile alla data di apertura della fase elettorale.

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale al massimo 7 (sette) giorni di calendario prima dell'apertura delle votazioni. Ogni avente diritto può candidarsi in una sola lista.

Le liste e le schede elettorali, chiaramente identificate, conterranno i nominativi dei candidati corredati della provincia e del settore produttivo di appartenenza.

Il materiale di propaganda elettorale potrà essere distribuito ed affisso nelle bacheche aziendali o in altri spazi che le Parti riterranno adatti alla visione da parte dei lavoratori.

Art. 5 – Segretezza del voto

La votazione avviene con voto segreto.

Art. 6 - Scrutinio

Se si utilizza in tutto o in parte la modalità di voto "cartaceo", le schede votate dovranno essere rispediti o fatte pervenire al Fondo in busta chiusa. Le schede, opportunamente ripiegate, potranno essere raccolte dagli operatori incaricati dal Fondo, nei punti attivati a tal fine sul territorio.

Lo scrutinio potrà essere manuale, ottico o elettronico e se necessario la Commissione elettorale potrà nominare degli scrutatori.

I relativi verbali saranno sigillati in una busta chiusa ed inviati alla Commissione elettorale presso il Fondo, per la compilazione del quadro finale dei risultati.

Ogni ulteriore aspetto di carattere tecnico è demandato alla Commissione elettorale.

Art. 7 – Delegati eletti

Preso atto del risultato dello scrutinio, la Commissione elettorale provvederà alla compilazione dell'elenco dei delegati risultati eletti a far parte dell'Assemblea del Fondo nel numero previsto dallo Statuto ed alla relativa verbalizzazione.

In caso di parità di voti, prevale il delegato più anziano in età.

I delegati eletti permarranno in carica per il tempo statutariamente previsto; in caso di dimissioni o revoca, subentrerà il primo dei non eletti che resterà in carica per il residuo del mandato.

Art. 8 – Cessazione dall'incarico

Cessa dall'incarico la delegata/il delegato in rappresentanza dei lavoratori che:

- riscatta l'intera posizione individuale presso il Fondo per cessazione del rapporto di lavoro o per morte;
- trasferisce ad altro Fondo la propria posizione;
- è escluso da Associato con delibera dell'Assemblea in base all'art. 16 dello Statuto.

C. Rinnovo delegati in rappresentanza dei datori di lavoro

Art. 9 – Modalità di voto/nomina

Le Parti istitutive di rappresentanza dei datori di lavoro provvederanno all'elezione o alla nomina dei delegati di propria competenza, eventualmente anche tramite assemblee delle Aziende associate al Fondo unitamente alle rispettive strutture di rappresentanza.

Art. 10 – Aveni diritto e candidati

Per individuare i 95 delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, secondo la ripartizione prevista dall'accordo istitutivo del 20.09.2007, possono essere coinvolte solo le aziende associate al Fondo e in regola con la contribuzione.

Art. 11 – Scrutinio

I verbali relativi all'elezione o alla nomina dei delegati saranno inviati alla Commissione elettorale presso il Fondo, per la compilazione del quadro finale dei risultati

Art. 12 – Delegati eletti/nominati

I delegati eletti permarranno in carica per il tempo statutariamente previsto. Nel caso di dimissioni o di revoca di uno dei delegati, subentrerà il primo dei non eletti nell'ambito della stessa Parte Istitutiva la quale, in assenza di "non eletti", può nominare una\un nuova\o delegata\o. La\il subentrante resterà in ogni caso in carica per il residuo del mandato.

D. Rinnovo dei delegati in rappresentanza dei lavoratori atipici – coltivatori diretti – autonomi

Art. 13 – Nomina delegati

Per la durata del presente mandato elettorale, le Parti istitutive rappresentanti dei lavoratori atipici (lavoratori con contratto di collaborazione, associati in partecipazione, lavoratori autonomi e con partita iva), dei coltivatori diretti, e dei lavoratori autonomi (intesi come titolari di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e all'INPS ed eventuali soci e collaboratori), nomineranno i 10 delegati nell'Assemblea del Fondo in ragione di 3 membri per i lavoratori atipici, 2 per i coltivatori diretti e 5 per i lavoratori autonomi.